



Banco di Sardegna S.p.A.

BPER: Gruppo

Società per Azioni con Sede legale: Cagliari - Viale Bonaria 33
Sede amministrativa e Direzione generale: Sassari - Piazzetta Banco di Sardegna 1
Capitale sociale Euro 155.247.762,00 i.v.
Cod. fisc. e num. iscriz. al Registro delle Imprese di Cagliari n. 01564560900
Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA - Partita IVA 03830780361
Iscrizione all'Albo delle Banche n.5169 – ABI n. 1015.7
Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. n. 5387.6
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A.
www.bancosardegna.it

Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio del 30 luglio 2020

Relazione al punto dell'ordine del giorno

Approvazione, ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria della Società concernente la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni privilegiate; connesse modifiche statutarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Banco di Sardegna S.p.A.

Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio 30 luglio 2020

Relazione ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 72 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999

Punto all'ordine del giorno

Approvazione, ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria della Società concernente la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni privilegiate; connesse modifiche statutarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Soci,

il Consiglio di Amministrazione (il "**CdA**") Vi ha convocati in Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio del Banco di Sardegna S.p.A. (il "**Banco**" o la "**Società**") per discutere e deliberare in merito alla proposta di conversione obbligatoria di tutte le azioni di risparmio della Società, emesse e in circolazione, in azioni privilegiate (la "**Conversione Obbligatoria**") e delle connesse modifiche statutarie. Vi proponiamo, inoltre, di approvare le inerenti e conseguenti deliberazioni.

La presente relazione (la "**Relazione**"), redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998 (il "**TUF**") e dell'art. 72 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), nonché secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, è finalizzata a illustrare le ragioni della predetta proposta di delibera.

La Conversione Obbligatoria postula l'assegnazione di azioni privilegiate nel loro contenuto modificato, come di seguito illustrato (la "**Modifica dei Diritti**") e necessita, altresì, dell'eliminazione del valore nominale espresso delle azioni della Società al fine di agevolare l'attuazione dell'operazione di conversione e, più in generale, di semplificare l'esecuzione di operazioni sul capitale.

Si precisa che la proposta all'ordine del giorno – ove la Conversione Obbligatoria venga approvata dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti convocata per il 30 luglio 2020 – sarà efficace esclusivamente se approvata dall'odierna Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio. Si precisa che la Modifica dei Diritti dovrà essere approvata dalla citata Assemblea Straordinaria degli azionisti e, per quanto di competenza, dall'Assemblea Speciale degli azionisti privilegiati, convocata per il 30 luglio 2020. Più in generale, la proposta all'ordine del giorno rimane inoltre subordinata, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, al rilascio delle autorizzazioni da parte della Banca Centrale Europea in relazione alle modifiche dello Statuto sociale.

Si evidenzia sin d'ora che qualora la Conversione Obbligatoria venga approvata dall'Assemblea Straordinaria e dall'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio, agli azionisti di risparmio che non abbiano concorso alla relativa delibera spetterà il diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437, comma 1, lett. g) e 2437-*quinquies* del codice civile (il "**Diritto di Recesso degli Azionisti di Risparmio**").

Si fa infine presente che la Capogruppo BPER Banca S.p.A. ("**BPER**") titolare di una partecipazione pari alla totalità delle azioni ordinarie, al 98,7% delle azioni privilegiate e all'89,8% delle azioni di risparmio del Banco, ha già manifestato a quest'ultima il proprio intendimento di esercitare integralmente il proprio diritto di opzione, nonché il diritto di prelazione su tutte le azioni di risparmio (nonché privilegiate) che restassero inoperte.

1. Motivazioni delle proposte

La Conversione Obbligatoria è finalizzata a razionalizzare e semplificare la struttura del capitale della Società con l'obiettivo di pervenire alla revoca dalla quotazione e dalle negoziazioni delle azioni di risparmio dal Mercato Telematico Azionario (il "MTA"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il "Delisting"), così da conseguire risparmi di costo e minori adempimenti amministrativi, avuto riguardo peraltro alla circostanza che il Banco costituisce un'eccezione nel panorama degli emittenti italiani, in quanto la quotazione riguarda soltanto le azioni di risparmio e non già le azioni ordinarie (come invece previsto dall'art 145, comma 1, TUF), ciò in dipendenza delle pregresse vicende che hanno portato alla costituzione del Banco nella forma di società per azioni dalla precedente natura di Istituto di credito di diritto pubblico.

La Conversione Obbligatoria si pone in linea di continuità con l'Offerta Pubblica di Scambio (l' "OPS") promossa da BPER, conclusasi a dicembre dello scorso anno e avente ad oggetto la totalità delle azioni di risparmio in circolazione. L'OPS era finalizzata, tra l'altro, a consentire agli azionisti di risparmio della Società di liquidare il proprio investimento in un titolo caratterizzato da una scarsa liquidità, offrendo in concambio azioni ordinarie di BPER caratterizzate da una più elevata liquidabilità sul mercato.

La Conversione Obbligatoria comporta l'annullamento delle azioni di risparmio e la loro sostituzione con azioni privilegiate quali risulteranno dalle modifiche proposte, meglio illustrate al successivo paragrafo 3, nonché all'articolato di cui al paragrafo 22 della Relazione.

Si evidenzia, altresì, che – sulla base dei dati al 31 dicembre 2019 e a parità di altre condizioni – a seguito della conversione la Società potrebbe beneficiare di un rafforzamento del CET 1 ratio, tenuto conto che BPER ha già manifestato, come detto, l'interesse e l'impegno ad acquistare le azioni di risparmio e privilegiate di coloro che esercitassero il Diritto di Recesso degli Azionisti di Risparmio ed il Diritto di Recesso degli Azionisti Privilegiati.

La conversione, come meglio specificato nel paragrafo 10 della Relazione, avverrà sulla base di un rapporto di conversione pari a una azione privilegiata per ciascuna azione di risparmio.

2. Descrizione dei diritti o privilegi spettanti alle azioni di risparmio

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale dell'Emittente ammonta ad Euro 155.247.762,00, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 51.749.254 azioni dal valore nominale di euro 3 ciascuna, di cui:

- (i) n. 43.981.509 azioni ordinarie non quotate;
- (ii) n. 1.167.745 azioni privilegiate non quotate;
- (iii) n. 6.600.000 azioni di risparmio quotate sul MTA.

Le azioni di risparmio rappresentano dunque il 12,8% circa dell'intero capitale sociale della Società.

Prive del diritto di voto nelle assemblee generali degli azionisti, il vigente Statuto sociale attribuisce alle azioni di risparmio privilegi di natura patrimoniale: più precisamente, in sede di riparto degli utili netti ad esse spetta un dividendo privilegiato pari al 5% del valore nominale dell'azione (art. 31, comma 1, lett. b). Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla suddetta misura, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi (art. 31, comma 3).

In caso di attribuzione di dividendi anche alle azioni ordinarie, il vigente Statuto sociale (art. 31, comma 2) attribuisce alle azioni di risparmio un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% del valore nominale dell'azione.

Ai sensi del vigente Statuto sociale, inoltre, la riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni (art. 37), mentre – nel caso di scioglimento della

Società – le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale (art. 35).

Infine, lo Statuto sociale (art. 36) stabilisce che, in caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni di risparmio, fermo il diritto di recedere ai sensi dell'art. 2437 del codice civile spettante ai possessori di tali azioni, le stesse conservano i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

3. Descrizione dei diritti o privilegi spettanti alle azioni privilegiate e delle modifiche sottoposte all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria e all'Assemblea Speciale degli azionisti privilegiati

Le azioni privilegiate rappresentano il 2,2% circa dell'intero capitale sociale della Società.

Ai sensi del vigente Statuto sociale, tali azioni hanno diritto di voto nelle sole assemblee straordinarie (art. 10) e sono dotate di privilegi di natura patrimoniale: in sede di riparto degli utili netti, ad esse spetta un dividendo privilegiato pari al 10% del valore nominale dell'azione, subordinato a quello riservato alle azioni di risparmio e prioritario rispetto a quello delle azioni ordinarie (art. 31, comma 1, lett. c). In caso di attribuzione di dividendi anche alle azioni ordinarie, spetta alle azioni privilegiate un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie in misura pari all'1% del valore nominale dell'azione (art.31, comma 2).

Il vigente Statuto sociale prevede che, in sede di liquidazione, alle azioni privilegiate sia attribuito il diritto al rimborso del loro valore nominale, successivo a quello delle azioni di risparmio e prioritario rispetto alle azioni ordinarie. Alle azioni privilegiate è inoltre attribuito il diritto alla partecipazione al riparto del patrimonio residuo in uno con le altre azioni di ogni categoria, dopo rimborso del loro valore nominale (art. 35).

Inoltre, il vigente Statuto sociale (art. 5, comma 3) prevede un diritto di prelazione a favore degli azionisti privilegiati qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni privilegiate ovvero diritti di opzione per la sottoscrizione di azioni privilegiate. Detto socio, infatti, deve offrire tali azioni/diritti in prelazione agli altri possessori di azioni privilegiate, con diritto di accrescimento fra loro.

Al fine di consentire la possibilità di computare le azioni privilegiate tra gli elementi del Capitale Primario di Classe 1 (*Common Equity Tier 1 – "CET1"*), sia a livello individuale (Banco) che consolidato (Gruppo BPER) ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (il "*CRR*"), vengono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria e all'Assemblea Speciale degli azionisti privilegiati talune modifiche statutarie così da rispettare, tra l'altro, i requisiti previsti per la computabilità degli strumenti di capitale nel CET1. Ai sensi dell'art. 26 del CRR, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 876/2019 del 20 maggio 2019 (cd. CRR II), possono infatti essere computati nel CET1 – tra l'altro – gli strumenti di capitale che rispettino tutte le condizioni di cui all'art. 28 del CRR.

In particolare, vengono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria e all'Assemblea Speciale degli azionisti privilegiati:

- l'eliminazione della previsione che attribuisce alle azioni privilegiate il carattere prioritario nella distribuzione dei dividendi rispetto alle azioni ordinarie (art. 31, comma 1, lett. c), nonché quella che prevede, in caso di liquidazione, il rimborso in via prioritaria delle azioni privilegiate rispetto alle azioni ordinarie (art. 35);
- in caso di attribuzione di dividendi anche alle azioni ordinarie, l'attribuzione alle azioni privilegiate di un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie in misura pari al 20%;
- l'eliminazione del diritto di prelazione spettante in caso di trasferimento delle azioni privilegiate (art. 5, comma 3).

Per la rappresentazione puntuale delle connesse modifiche allo Statuto sociale si rinvia al paragrafo 6 della relazione all'Assemblea Speciale degli azionisti privilegiati.

4. Criticità e vantaggi della Conversione Obbligatoria

Divenuta efficace la Conversione Obbligatoria:

(a) i titolari delle azioni di risparmio perderanno i diritti e i privilegi patrimoniali (compreso il diritto a cumulare eventuali dividendi non distribuiti) stabiliti per tale categoria di azioni dalla legge e dallo Statuto sociale ma, salvo che esercitino il Diritto di Recesso degli Azionisti di Risparmio, riceveranno, sulla base del rapporto di conversione di cui al successivo paragrafo 10 della Relazione, azioni privilegiate della Società, come risulteranno modificate dalla relativa proposta illustrata nella Relazione, acquisendone i connessi diritti e privilegi, perdendo, tuttavia, i benefici connessi alla quotazione delle azioni di risparmio; pertanto, a seguito della Conversione Obbligatoria, oltre alle azioni ordinarie, vi sarà una sola categoria speciale di azioni, rappresentata dalle azioni privilegiate. I titolari di azioni privilegiate avranno diritto di voto nelle sole assemblee straordinarie;

(b) limitatamente alle sole assemblee straordinarie, i diritti di voto degli azionisti ordinari e privilegiati saranno diluiti proporzionalmente al numero di azioni privilegiate emesse nel contesto della Conversione Obbligatoria: al riguardo si rappresenta che l'ammontare complessivo delle azioni privilegiate emesse al servizio della Conversione Obbligatoria rappresenterà circa il 12,8% del capitale sociale della Società *post* Conversione Obbligatoria.

(c) tutti gli azionisti del Banco beneficeranno della semplificazione della struttura del capitale della Società, la quale – grazie al *Delisting* delle azioni di risparmio – conseguirà risparmi di costo e sosterrà minori adempimenti amministrativi;

(d) i titolari delle azioni di risparmio perderanno il diritto di cumulare dividendi privilegiati (ai sensi dell'art. 31, comma 1 e comma 3, dello Statuto sociale) relativamente all'esercizio 2019 (che non sono stati pagati nella misura prevista dallo Statuto sociale a causa di mancanza di profitti sufficienti del Banco).

Tenuto conto della proposta di eliminazione del valore nominale espresso delle azioni, l'applicazione del rapporto di conversione di cui al successivo paragrafo 10 della Relazione non comporterà un aumento del capitale sociale della Società, che resterà, pertanto, immutato – vi sarà esclusivamente un aumento del numero di azioni privilegiate pari a n. 6.600.000 e una corrispondente riduzione del numero delle azioni di risparmio. Più precisamente, il numero complessivo di azioni privilegiate esistenti a seguito della Conversione Obbligatoria aumenterà a n. 7.767.745, in virtù dell'emissione di nuove azioni privilegiate al servizio della Conversione Obbligatoria.

5. Quantitativo di azioni di risparmio detenute dall'azionista di controllo ai sensi dell'articolo 93 del TUF

Alla data della Relazione, BPER detiene il controllo di diritto della Società, detenendo n. 43.981.509 azioni ordinarie (pari al 100% del totale della categoria) e n. 1.153.153 azioni privilegiate (pari al 98,7% circa del totale della categoria). Detiene inoltre n. 5.929.777 azioni di risparmio (pari all'89,8% circa del totale della categoria).

6. Intenzione dell'azionista di controllo di svolgere attività di compravendita delle azioni di risparmio sul mercato

In considerazione del fatto che il *Delisting* delle azioni di risparmio rappresentava uno degli obiettivi perseguiti con il lancio dell'OPS, non può escludersi che BPER, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge, operi con acquisti sul mercato (o fuori mercato), prima della data di efficacia della Conversione Obbligatoria, per incrementare ulteriormente la propria partecipazione al capitale sociale di risparmio della Società.

7. Eventuali impegni assunti a convertire da parte degli azionisti di risparmio, con particolare riferimento all'azionista di controllo

Trattandosi di Conversione Obbligatoria, tutte le azioni di risparmio verranno automaticamente convertite in azioni privilegiate.

8. Dividendi distribuiti negli ultimi cinque anni agli azionisti di risparmio

La tabella che segue mostra i dividendi distribuiti dal Banco agli azionisti di risparmio, a valere sugli utili degli esercizi 2015-2019:

Dividendo per azione di risparmio (Euro)	2015	2016	2017	2018	2019
	-	0,53	0,15	0,51	-

Si segnala che i titolari delle azioni di risparmio perderanno il diritto di cumulare dividendi privilegiati (ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 3, dello Statuto sociale) relativamente all'esercizio 2019 (che non sono stati pagati nella misura prevista dallo Statuto sociale a causa di mancanza di profitti sufficienti del Banco).

Si precisa che le azioni privilegiate che saranno emesse al servizio dalla Conversione Obbligatoria avranno godimento regolare e i relativi titolari parteciperanno all'eventuale distribuzione dei dividendi per l'esercizio che chiude al 31 dicembre 2020, al pari degli altri titolari di azioni privilegiate.

9. Eventuale conguaglio di conversione e relativi criteri di determinazione

La Conversione Obbligatoria non prevede il pagamento di alcun conguaglio di conversione in denaro per gli azionisti di risparmio.

10. Rapporto di conversione e relativi criteri di determinazione

10.1 Considerazioni sui criteri di determinazione del rapporto di conversione

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre la conversione delle azioni di risparmio della Società in azioni privilegiate (come risulteranno dalla Modifica dei Diritti) sulla base di un rapporto di conversione rappresentato, per ciascuna azione di risparmio, da n. 1 azione privilegiata (il "**Rapporto di Conversione**").

Il Rapporto di Conversione è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione, che si è avvalso dell'assistenza di un primario *advisor* finanziario, tenuto conto:

- a) delle motivazioni sottostanti la proposta di Conversione Obbligatoria, come illustrate nel paragrafo 1 che precede;
- b) delle specifiche caratteristiche economiche e amministrative delle azioni di risparmio rispetto alle azioni privilegiate e alle modifiche dei diritti proposte, di cui si è data rappresentazione nei paragrafi 2 e 3 che precedono;
- c) che le azioni privilegiate della Società non sono quotate in mercati finanziari regolamentati, a differenza delle azioni di risparmio;
- d) di un'analisi per tener conto del valore attuale dei flussi futuri attesi per gli azionisti di risparmio e per quelli privilegiati della Società, tenendo conto della Modifica dei Diritti;
- e) dell'andamento dei corsi azionari di azioni di risparmio e privilegiate (diversi da quello della Società) registrate nel mercato italiano in diversi periodi di tempo;

- f) di un'analisi dei dividendi storici riconosciuti agli azionisti di risparmio e a quelli privilegiati della Società;

Alla luce di quanto precede e tenuto conto delle caratteristiche delle azioni da valutare e delle finalità delle analisi (le cui valutazioni hanno esclusivamente carattere relativo), si è fatto riferimento alle seguenti metodologie:

- *Dividend Discount Model* (metodo principale) e quindi i flussi di dividendi che si stima si potrà generare in chiave prospettica per le azioni di risparmio e per le azioni privilegiate come risulteranno dalla Modifica dei Diritti. E' stato quindi considerato: i) il valore attuale dei dividendi futuri di competenza degli azionisti di risparmio e privilegiati, generati nell'arco di un orizzonte temporale di previsione e ii) il valore attuale di una rendita perpetua definita sulla base del dividendo di competenza degli azionisti di risparmio e privilegiati in considerazione di un *pay-out ratio* sostenibile per gli esercizi successivi al periodo di previsione esplicita, assumendo un tasso di sconto adeguato al profilo di rischio dei suddetti flussi di dividendo;

- Premi (sconti) impliciti nei corsi azionari di azioni privilegiate vs azioni di risparmio di un *panel* selezionato di emittenti italiani che avessero al contempo titoli privilegiati e di risparmio quotati. In considerazione dei limiti intrinseci di tale metodologia, essa è stata utilizzata esclusivamente ai fini di controllo;

- Premi (sconti) impliciti nei dividendi delle azioni privilegiate vs azioni di risparmio della Società negli ultimi 10 anni. In considerazione del fatto che: i) i diritti patrimoniali delle azioni privilegiate a seguito della Modifica dei Diritti saranno diversi da quelli previsti dallo Statuto vigente e ii) i risultati economici ottenuti in passato dalla Società potrebbero non essere rappresentativi di quelli futuri, tale metodologia è stata utilizzata esclusivamente ai fini di controllo.

Ai fini della stima del Rapporto di Conversione, in virtù degli specifici diritti patrimoniali ed amministrativi spettanti alle azioni di risparmio e privilegiate della Società, non sono state prese in considerazione altre metodologie di natura empirica/di mercato (es. multipli di borsa, multipli M&A) in quanto non si riscontrano nel mercato italiano evidenze di titoli quotati comparabili o transazioni aventi ad oggetto tali categorie di azioni.

10.2 Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione ritiene che il rapporto di conversione sia stato individuato nell'interesse degli azionisti e della Società.

11. Modalità di esercizio della Conversione Obbligatoria

La Conversione Obbligatoria avrà esecuzione per il tramite di Monte Titoli S.p.A., che darà istruzioni agli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata, presso i quali sono depositate le azioni di risparmio. Tutte le operazioni necessarie per il completamento della Conversione Obbligatoria dovranno essere compiute dai predetti intermediari e da Monte Titoli S.p.A.

Le operazioni di Conversione Obbligatoria avverranno senza alcun onere a carico degli azionisti.

La data di efficacia della Conversione Obbligatoria sarà concordata con Borsa Italiana S.p.A. e resa nota mediante pubblicazione sul sito della Società e su almeno un quotidiano nazionale, ai sensi dell'articolo 72, comma 5, del Regolamento Emittenti. Con la medesima comunicazione, la Società renderà noti i dettagli sulle modalità di assegnazione delle azioni privilegiate in conseguenza del Rapporto di Conversione. In pari data, le azioni di risparmio saranno revocate dalle quotazioni sul MTA, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

12. Condizioni di efficacia della Conversione Obbligatoria

L'esecuzione della delibera di Conversione Obbligatoria, ove approvata dall'Assemblea Straordinaria, è condizionata:

- a) all'approvazione della proposta di Conversione Obbligatoria da parte dell'odierna Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio, convocata per il 30 luglio 2020;
- b) all'approvazione delle modifiche dei diritti delle azioni privilegiate da parte dell'Assemblea Speciale della relativa categoria, convocata per il 30 luglio 2020;
- c) al rilascio delle autorizzazioni da parte della Banca Centrale Europea, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, in relazione alle modifiche dello Statuto sociale.

La Società renderà noti i dati relativi all'avveramento ovvero al mancato avveramento delle condizioni di efficacia mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società e su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. Resta inteso che la delibera di Conversione Obbligatoria non potrà essere eseguita prima della pubblicazione del predetto avviso.


13. Quantitativo di azioni di risparmio da convertire

Alla data di efficacia della Conversione Obbligatoria, tutte le azioni di risparmio saranno convertite in azioni privilegiate aventi le caratteristiche risultanti dall'approvazione delle modifiche dei diritti di cui alla Relazione.

Sulla base del Rapporto di Conversione sopra descritto, il numero complessivo di azioni privilegiate a servizio della Conversione Obbligatoria sarà pertanto pari a 6.600.000.

14. Andamento dei prezzi delle azioni di risparmio nell'ultimo semestre

Il grafico riportato di seguito mostra l'andamento dei prezzi delle azioni di risparmio nei sei mesi a partire dall'8 novembre 2019 fino all'8 maggio 2020, data corrispondente al giorno di negoziazione precedente la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria e delle Assemblee Speciali degli azionisti di risparmio e privilegiati. La media aritmetica dei prezzi nel suddetto orizzonte temporale assume significatività ai fini della stima del valore di liquidazione delle azioni di risparmio, in relazione alle quali dovesse essere esercitato il Diritto di Recesso degli Azionisti di Risparmio, ai sensi dall'art. 2437-ter, comma 3 del codice civile (per ulteriori dettagli al riguardo si veda il paragrafo 20 della Relazione).



15. Incentivi alla Conversione Obbligatoria

La presente sezione non è applicabile alla Conversione Obbligatoria.

16. Effetti della Conversione Obbligatoria sui piani di *stock options* aventi ad oggetto le azioni di risparmio

Alla data della Relazione non sono in essere piani di *stock option* con sottostanti azioni di risparmio.

17. Composizione del capitale della società prima e dopo la conversione obbligatoria

Alla data della Relazione, il capitale sociale del Banco è pari a Euro 155.247.762 ed è rappresentato da n. 51.749.254 azioni del valore nominale di Euro 3 ciascuna, di cui n. 43.981.509 azioni ordinarie, n. 1.167.745 privilegiate e n. 6.600.000 azioni di risparmio.

A seguito della Conversione Obbligatoria e dell'eliminazione dell'indicazione del valore nominale espresso, il capitale sociale della Società sarà composto da n. 43.981.509 azioni ordinarie e da massime n. 7.767.745 azioni privilegiate, tutte prive del valore nominale espresso.

18. Variazioni significative degli assetti proprietari in conseguenza della Conversione Obbligatoria

Considerando le azioni di risparmio esistenti, la percentuale del capitale sociale che esse rappresentano nonché gli attuali assetti proprietari della Società che vedono BPER detenere il 100% del capitale ordinario, il 98,7% circa delle azioni privilegiate e l'89,8% circa delle azioni di risparmio, la Conversione Obbligatoria non determinerà cambiamenti di rilievo degli assetti proprietari della Società.

In particolare, l'effetto diluitivo dei diritti di voto in Assemblea Straordinaria nel caso di integrale conversione delle azioni di risparmio è del tutto trascurabile considerata l'alta percentuale di azioni detenuta da BPER in ciascuna categoria.

19. Principali destinazioni che la società intende assegnare al ricavo netto della Conversione Obbligatoria

La Conversione Obbligatoria non prevede il pagamento di alcun conguaglio in denaro e, pertanto, non vi sarà alcun ricavo a favore della Società a seguito della Conversione Obbligatoria.

20. Diritto di recesso

Diritto di Recesso degli Azionisti di Risparmio

Qualora la Conversione Obbligatoria venga approvata dall'Assemblea Straordinaria e dall'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio, agli azionisti di risparmio che non abbiano concorso alla relativa delibera spetterà il diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437, comma 1, lett. g) e 2437-*quinquies* del codice civile in quanto dalla delibera in parola discenderà una modifica dello Statuto sociale in relazione ai diritti di partecipazione, nonché l'esclusione dalla negoziazione e quotazione sul MTA, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di risparmio.

Il valore di liquidazione delle azioni di risparmio, in relazione alle quali dovesse essere esercitato il Diritto di Recesso degli Azionisti di Risparmio, è pari ad Euro 8,83 (otto Euro e ottantatré centesimi). Detto valore corrisponde, ai sensi dall'art. 2437-*ter*, comma 3 del codice civile, alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni di risparmio nei sei mesi che precedono la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria e dell'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio.

Modalità di esercizio del Diritto di Recesso degli Azionisti di Risparmio e procedimento di liquidazione

Il Diritto di Recesso degli Azionisti di Risparmio potrà essere esercitato, ai sensi dell'art. 2437-*bis*, del codice civile, entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera di approvazione della Conversione Obbligatoria da parte dell'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio.

Ulteriori informazioni circa le modalità e i termini dell'esercizio del Diritto di Recesso degli Azionisti di Risparmio saranno pubblicate dal Banco nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente.

Nel caso in cui uno o più azionisti dovessero esercitare il Diritto di Recesso degli Azionisti di Risparmio, il procedimento di liquidazione si svolgerà in conformità all'art. 2437-*quater* del codice civile, a norma del quale il Consiglio di Amministrazione offrirà in primo luogo le azioni oggetto di recesso in opzione ai soci, in proporzione al numero delle azioni da questi possedute. Gli azionisti che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno altresì diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni inoptate. Al riguardo si fa presente che BPER ha già manifestato al Banco il proprio intendimento di esercitare integralmente il proprio diritto di opzione, nonché il diritto di prelazione su tutte le azioni di risparmio che restassero inoptate.

Le condizioni dell'eventuale offerta in opzione e prelazione, nonché ogni ulteriore informazione sul procedimento di liquidazione, saranno resi noti dal Banco ai sensi e nei termini di legge.

21. Acquisto delle azioni dei soci recedenti

Come segnalato, BPER ha già manifestato al Banco il proprio intendimento di esercitare, nell'ambito dell'eventuale procedimento di liquidazione ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile, integralmente il proprio diritto di opzione, nonché il diritto di prelazione su tutte le azioni di risparmio che restassero inoptate.

22. Modifiche statutarie

Alla luce di quanto precede, si rende necessaria la modifica dell'articolo 5 con l'eliminazione dell'indicazione del riferimento alle azioni di risparmio.

Occorre altresì eliminare il Titolo V "Organizzazione degli azionisti di risparmio" e gli articoli 27, 28, 36 e 37, in relazione al venir meno della categoria azioni di risparmio.

Si rende altresì necessario modificare gli articoli 31 e 35 con l'eliminazione di ogni riferimento alle azioni di risparmio.

La tabella sottostante mostra le proposte di modifica allo Statuto strettamente connesse alla Conversione Obbligatoria.

Per agevolare l'esame, le modifiche statutarie proposte, sono riportate in evidenza con testo a fronte rispetto allo Statuto sociale vigente (in carattere grassetto e barrato il testo di cui si propone, rispettivamente, l'inserimento e l'eliminazione; quando è tutto l'articolo ad essere eliminato si riporta la dicitura "Eliminato").

TITOLO II CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI	TITOLO II CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI
<p>Art. 5 - Capitale sociale</p> <p>1. Il capitale sociale è di euro 155.247.762 interamente versato, ed è rappresentato da n. 51.749.254 azioni del valore nominale di euro 3 ciascuna, di cui: - n. 43.981.509 azioni per il valore nominale complessivo di euro 131.944.527 sono ordinarie; - n. 1.167.745 azioni per il valore nominale complessivo di euro 3.503.235 sono privilegiate; - n. 6.600.000 azioni, per il valore nominale complessivo di euro 19.800.000 sono di risparmio.</p> <p>2. Le azioni sono nominative e, quando la legge lo consente, anche al portatore se interamente liberate. Tutte le azioni sono indivisibili.</p>	<p>Art. 5 - Capitale sociale</p> <p>1. Il capitale sociale è di euro 155.247.762 interamente versato, ed è rappresentato da n. 51.749.254 azioni prive del valore nominale di euro 3 ciascuna, di cui: - n. 43.981.509 azioni per il valore nominale complessivo di euro 131.944.527 sono ordinarie; - n. 7.767.745 azioni per il valore nominale complessivo di euro 3.503.235 sono privilegiate; - n. 6.600.000 azioni, per il valore nominale complessivo di euro 19.800.000 sono di risparmio.</p> <p>2. Tutte Le azioni sono nominative e quando la legge lo consente, anche al portatore se interamente liberate. Tutte le azioni sono liberate. Tutte le azioni sono</p>

3. Qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni ordinarie o privilegiate ovvero diritti di opzione per la sottoscrizione di azioni ordinarie o privilegiate deve offrirli in prelazione agli altri possessori di azioni ordinarie o privilegiate, con diritto di accrescimento fra loro. Per trasferimento si intende qualsiasi negozio giuridico e operazione societaria, anche a titolo gratuito, in forza dei quali si consegue direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, anche a termine, della proprietà o della nuda proprietà degli strumenti finanziari o la costituzione o il trasferimento di altro diritto reale sugli stessi. L'offerta in prelazione deve essere comunicata, con l'indicazione delle generalità del terzo aspirante acquirente, del prezzo e degli altri termini e condizioni della cessione, al Presidente del Consiglio di amministrazione e da quest'ultimo, entro sette giorni dal ricevimento, agli altri possessori di azioni ordinarie o privilegiate, ciascuno dei quali può dichiarare di esercitare il diritto di prelazione, in proporzione alla quota di azioni posseduta, mediante lettera spedita al Presidente del Consiglio di amministrazione nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di quest'ultimo. I diritti spettanti ai soci che non esercitano la prelazione si accrescono proporzionalmente a favore dei soci che ne abbiano espressamente fatto richiesta nella comunicazione di esercizio della prelazione. Le azioni e i diritti di opzione per i quali viene esercitata la prelazione devono essere trasferiti entro trenta giorni dalla data in cui il Presidente del Consiglio di amministrazione comunica all'azionista offerente l'accettazione dell'offerta con indicazione degli azionisti accettanti e delle quantità di titoli da trasferire a ciascuno di essi. Il diritto di prelazione deve essere esercitato per la totalità degli strumenti finanziari offerti. Qualora esso sia esercitato solo in parte, il socio offerente è libero di trasferire tutti gli strumenti finanziari all'acquirente indicato. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, l'azionista può disporre degli

indivisibili.

~~**3.** Qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni ordinarie o privilegiate ovvero diritti di opzione per la sottoscrizione di azioni ordinarie o privilegiate deve offrirli in prelazione agli altri possessori di azioni ordinarie o privilegiate, con diritto di accrescimento fra loro. Per trasferimento si intende qualsiasi negozio giuridico e operazione societaria, anche a titolo gratuito, in forza dei quali si consegue direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, anche a termine, della proprietà o della nuda proprietà degli strumenti finanziari o la costituzione o il trasferimento di altro diritto reale sugli stessi. L'offerta in prelazione deve essere comunicata, con l'indicazione delle generalità del terzo aspirante acquirente, del prezzo e degli altri termini e condizioni della cessione, al Presidente del Consiglio di amministrazione e da quest'ultimo, entro sette giorni dal ricevimento, agli altri possessori di azioni ordinarie o privilegiate, ciascuno dei quali può dichiarare di esercitare il diritto di prelazione, in proporzione alla quota di azioni posseduta, mediante lettera spedita al Presidente del Consiglio di amministrazione nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di quest'ultimo. I diritti spettanti ai soci che non esercitano la prelazione si accrescono proporzionalmente a favore dei soci che ne abbiano espressamente fatto richiesta nella comunicazione di esercizio della prelazione. Le azioni e i diritti di opzione per i quali viene esercitata la prelazione devono essere trasferiti entro trenta giorni dalla data in cui il Presidente del Consiglio di amministrazione comunica all'azionista offerente l'accettazione dell'offerta con indicazione degli azionisti accettanti e delle quantità di titoli da trasferire a ciascuno di essi. Il diritto di prelazione deve essere esercitato per la totalità degli strumenti finanziari offerti. Qualora esso sia esercitato solo in parte, il socio offerente è libero di trasferire tutti gli strumenti finanziari all'acquirente indicato. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, l'azionista può disporre degli strumenti finanziari offerti non oltre il termine di centoventi giorni dalla data di consegna della comunicazione dell'offerta. In~~

<p>strumenti finanziari offerti non oltre il termine di centoventi giorni dalla data di consegna della comunicazione dell'offerta. In tutti i casi in cui la natura del negozio di trasferimento non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo dell'acquisto in prelazione sarà determinato da un terzo arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale di Cagliari. Ove non ritenga congruo il prezzo così 5 determinato, il socio offerente è libero di non effettuare il trasferimento e di conservare la titolarità degli strumenti finanziari. Ogni comunicazione ai sensi del presente articolo dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p> <p>4. Le azioni di risparmio sono trasferibili secondo le modalità previste per gli strumenti finanziari quotati.</p> <p>5. Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria si possono creare categorie di azioni fornite di diritti diversi.</p>	<p>tutti i casi in cui la natura del negozio di trasferimento non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo dell'acquisto in prelazione sarà determinato da un terzo arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale di Cagliari. Ove non ritenga congruo il prezzo così 5 determinato, il socio offerente è libero di non effettuare il trasferimento e di conservare la titolarità degli strumenti finanziari. Ogni comunicazione ai sensi del presente articolo dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p> <p>4. Le azioni di risparmio sono trasferibili secondo le modalità previste per gli strumenti finanziari quotati.</p> <p>5.3. [testo invariato]</p>
<p>TITOLO V ORGANIZZAZIONE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO</p>	<p>TITOLO V ORGANIZZAZIONE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO ELIMINATO</p>
<p>Art. 27 - Assemblea speciale</p> <p>1. L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio delibera:</p> <p>a) sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante comune e sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;</p> <p>b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea della società che pregiudicano i diritti della categoria, con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il venti per cento delle azioni di categoria;</p> <p>c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; il fondo è anticipato dalla società, che può rivalersi sugli utili spettanti agli azionisti di risparmio in eccedenza al minimo garantito; 18 d) sulla transazione delle controversie con la società, con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il venti per cento delle azioni di categoria;</p>	<p>Art. 27 - Assemblea speciale</p> <p>1. L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio delibera:</p> <p>a) sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante comune e sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;</p> <p>b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea della società che pregiudicano i diritti della categoria, con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il venti per cento delle azioni di categoria;</p> <p>c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; il fondo è anticipato dalla società, che può rivalersi sugli utili spettanti agli azionisti di risparmio in eccedenza al minimo garantito; 18 d) sulla transazione delle controversie con la società, con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il venti per cento delle azioni di categoria;</p> <p>e) sugli altri oggetti di interesse comune.</p>

<p>e) sugli altri oggetti di interesse comune.</p> <p>2. L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio è convocata dal Rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ovvero dagli Amministratori della Società quando lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da tanti possessori di azioni di risparmio che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni di risparmio. Si applica l'articolo 2406 del codice civile.</p> <p>3. In deroga all'articolo 2376, secondo comma, del codice civile l'Assemblea, salvo i casi previsti dal comma 1, lettere b) e d), delibera in prima e in seconda convocazione col voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione; in terza convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti. Si applica l'articolo 2416 del codice civile.</p>	<p>2. L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio è convocata dal Rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ovvero dagli Amministratori della Società quando lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da tanti possessori di azioni di risparmio che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni di risparmio. Si applica l'articolo 2406 del codice civile.</p> <p>3. In deroga all'articolo 2376, secondo comma, del codice civile l'Assemblea, salvo i casi previsti dal comma 1, lettere b) e d), delibera in prima e in seconda convocazione col voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione; in terza convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti. Si applica l'articolo 2416 del codice civile.</p>
<p>Art. 28 - Rappresentante comune</p> <p>1. Il Rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli azionisti di risparmio. Al Rappresentante comune degli azionisti di risparmio si applica l'articolo 2417 del codice civile, intendendosi l'espressione obbligazionisti riferita ai possessori di azioni di risparmio.</p> <p>2. Possono essere nominate rappresentanti comuni anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi d'investimento nonché le società fiduciarie.</p> <p>3. Il Rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore a un triennio e può essere rieletto. Entro quindici giorni dalla notizia della sua nomina il Rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle imprese.</p> <p>4. Al fine di assicurargli un'adeguata informazione sulle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria, la Società invia al Rappresentante comune la documentazione messa a disposizione del pubblico in occasione di operazioni straordinarie, negli stessi tempi e con le medesime modalità con cui essa è messa a disposizione della società di gestione del</p>	<p>Art. 28 - Rappresentante comune</p> <p>1. Il Rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli azionisti di risparmio. Al Rappresentante comune degli azionisti di risparmio si applica l'articolo 2417 del codice civile, intendendosi l'espressione obbligazionisti riferita ai possessori di azioni di risparmio.</p> <p>2. Possono essere nominate rappresentanti comuni anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi d'investimento nonché le società fiduciarie.</p> <p>3. Il Rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore a un triennio e può essere rieletto. Entro quindici giorni dalla notizia della sua nomina il Rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle imprese.</p> <p>4. Al fine di assicurargli un'adeguata informazione sulle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria, la Società invia al Rappresentante comune la documentazione messa a disposizione del pubblico in occasione di operazioni straordinarie, negli stessi tempi e con le medesime modalità con cui essa è messa a disposizione della società di gestione del mercato.</p>

mercato.	
<p>Art. 31 - Riparto degli utili</p> <p>1. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono così attribuiti:</p> <p>b) alle azioni di risparmio, a titolo di dividendo privilegiato, fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) del valore nominale dell'azione;</p> <p>2. La restante parte degli utili netti, con delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione, potrà essere, in via alternativa o cumulativa, destinata:</p> <p>b) alla distribuzione fra tutte le azioni in modo che: - alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% (due per cento) del valore nominale dell'azione; - alle azioni privilegiate spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari all'1% (uno per cento) del valore nominale dell'azione.</p> <p>3. Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nel primo comma, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.</p>	<p>Art. 31-23 - Riparto degli utili</p> <p>1. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono così attribuiti:</p> <p>b) alle azioni di risparmio, a titolo di dividendo privilegiato, fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) del valore nominale dell'azione;</p> <p>2. La restante parte degli utili netti, con delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione, potrà essere, in via alternativa o cumulativa, destinata:</p> <p>b) alla distribuzione fra tutte le azioni in modo che: alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% (due per cento) del valore nominale dell'azione; alle azioni privilegiate spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari all'1% al 20% (uno venti per cento) del valore nominale dell'azione.</p> <p>3. Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nel primo comma, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.</p>
<p>Art. 35 - Scioglimento della Società</p> <p>2. Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.</p>	<p>Art. 35-27 - Scioglimento della Società -</p> <p>2. Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. nominale corrispondente alla parità contabile.</p>
<p>Art. 36 - Esclusione dalle negoziazioni</p> <p>1. In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni di risparmio, fermo il diritto di recedere ai sensi dell'art. 2437 del codice civile spettante ai possessori di tali azioni, le stesse conservano i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.</p> <p>2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata con</p>	<p>Art. 36 - Esclusione dalle negoziazioni ELIMINATO</p> <p>1. In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni di risparmio, fermo il diritto di recedere ai sensi dell'art. 2437 del codice civile spettante ai possessori di tali azioni, le stesse conservano i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.</p> <p>2. La dichiarazione di recesso deve essere</p>

<p>avviso di ricevimento, che dovrà essere spedita alla società entro quindici giorni dall'emanazione del provvedimento di esclusione dalle negoziazioni da parte della competente Autorità ovvero, se successivo, dalla data di pubblicazione di apposito avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.</p>	<p>comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà essere spedita alla società entro quindici giorni dall'emanazione del provvedimento di esclusione dalle negoziazioni da parte della competente Autorità ovvero, se successivo, dalla data di pubblicazione di apposito avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.</p>
<p>Art. 37 - Riduzione del capitale</p> <p>1. La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.</p> <p>2. Se in conseguenza della riduzione del capitale per perdite l'ammontare delle azioni di risparmio e delle azioni senza voto o con voto limitato supera la metà del capitale sociale, il rapporto previsto dalla legge deve essere ristabilito entro due anni mediante emissione di azioni ordinarie da attribuire in opzione ai possessori di azioni ordinarie. Tuttavia, se la parte di capitale rappresentata da azioni ordinarie si è ridotta al disotto del quarto del capitale sociale, deve essere riportata almeno al quarto entro sei mesi.</p> <p>3. La Società si scioglie se il rapporto fra azioni ordinarie e azioni senza voto o con voto limitato non è ristabilito entro i termini predetti.</p> <p>4. Le deliberazioni relative alla riduzione e alla reintegrazione del capitale debbono assicurare, mediante i necessari raggruppamenti o frazionamenti, la parità di valore nominale delle azioni.</p>	<p>Art. 37 – Riduzione del capitale</p> <p>ELIMINATO</p> <p>1. La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.</p> <p>2. Se in conseguenza della riduzione del capitale per perdite l'ammontare delle azioni di risparmio e delle azioni senza voto o con voto limitato supera la metà del capitale sociale, il rapporto previsto dalla legge deve essere ristabilito entro due anni mediante emissione di azioni ordinarie da attribuire in opzione ai possessori di azioni ordinarie. Tuttavia, se la parte di capitale rappresentata da azioni ordinarie si è ridotta al disotto del quarto del capitale sociale, deve essere riportata almeno al quarto entro sei mesi.</p> <p>3. La Società si scioglie se il rapporto fra azioni ordinarie e azioni senza voto o con voto limitato non è ristabilito entro i termini predetti.</p> <p>4. Le deliberazioni relative alla riduzione e alla reintegrazione del capitale debbono assicurare, mediante i necessari raggruppamenti o frazionamenti, la parità di valore nominale delle azioni.</p>

23. Messa a disposizione del pubblico

La Relazione è a disposizione del pubblico ai sensi della legge sul sito della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com), nonché presso la sede sociale della Società.

* * *

Tutto quanto premesso, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio del Banco di Sardegna S.p.A., esaminata e approvata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata, avendo preso atto della delibera dell'Assemblea Straordinaria del Banco di Sardegna S.p.A. che ha approvato la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni privilegiate e le connesse modifiche statutarie,

delibera

(1) *di approvare, ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, per quanto di propria competenza, la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio esistenti in n. 6.600.000 azioni privilegiate della Società di nuova emissione - con godimento regolare e aventi le caratteristiche risultanti dalla modifica dei diritti delle stesse di cui agli articoli 31 e 35 - in ragione di un rapporto di conversione pari ad una azione privilegiata per ciascuna azione di risparmio con contestuale eliminazione dell'indicazione del valore nominale unitario di tutte le azioni del Banco di Sardegna S.p.A. in circolazione alla data di efficacia, ai sensi degli artt. 2328 e 2346 cod. civ, per modo che il capitale sociale rimanga invariato e sia diviso in azioni ordinarie e privilegiate;*

(2) *di eliminare il Titolo V e gli articoli 27, 28, 31, comma 1, lett. b), 31, comma 3, 35, comma 2, 36 e 37 dello Statuto sociale, nonché di modificare gli articoli 5, e 31 comma 2, lett. b) secondo il testo contenuto nella pertinente relazione illustrativa pubblicata dal Consiglio di Amministrazione;*

(3) *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e al Direttore Generale, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega,, con facoltà di sub-delega, ogni e più ampio potere per porre in essere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni di cui sopra, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: (i) definire le ulteriori condizioni e modalità della conversione obbligatoria, incluso, tra l'altro, la data di efficacia della stessa, concordandola con Borsa Italiana S.p.A; (ii) definire termini e modalità della procedura relativa all'esercizio del diritto di recesso cui sono legittimati gli azionisti di risparmio ai sensi del codice civile; (iii) perfezionare il procedimento di liquidazione delle azioni oggetto di recesso; (iv) compiere ogni altra formalità ed adempimento sia in relazione al numero complessivo delle azioni in circolazione alla data di efficacia della conversione obbligatoria, sia al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni per le delibere di cui sopra e, in generale, ogni altra autorizzazione per l'integrale esecuzione delle delibere, unitamente a ogni necessario potere, nessuno escluso o eccettuato, incluso quello di adempiere a quanto eventualmente richiesto dalle competenti Autorità di Vigilanza nonché procedere con il deposito e l'iscrizione presso il Registro Imprese dello Statuto sociale aggiornato con le modifiche statutarie approvate.*

Sassari, 26 giugno 2020

Banco di Sardegna S.p.A.
Il Presidente